



Bruxelles, 9 giugno 2017
(OR. en)

9957/17

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0304 (COD)**

**CORDROGUE 76
DROIPEN 81
CODEC 977
JAI 576
SAN 232**

NOTA

Origine:	Sig. Claude Moraes, presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo
in data:	9 giugno 2017
Destinatario:	Ambasciatrice Marlene Bonnici, presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	9567/17
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti = Accordo politico

Si allega per le delegazioni una lettera del sig. Claude Moraes, presidente della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, all'ambasciatrice Marlene Bonnici, presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti, concernente la posizione del Consiglio in prima lettura sulla proposta di direttiva in oggetto.



Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
The Chairman

IPOL-COM-LIBE D (2017) 24517

D 309482 09.06.2017

Mrs. Marlene BONNICI
Chair of COREPER II
Council of the European Union
Rue de la Loi 175
1048 Brussels

Subject: Council's First Reading Position in view of the adoption of the proposal for a directive amending Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking, as regards the definition of drug" (2013/0304(COD) - Early second reading agreement

Dear Mrs Bonnici,

I understand that at its meeting of 31 May 2017 COREPER decided to accept the result of the last informal trilogue held on 29 May 2017 in the European Parliament regarding the abovementioned proposal for a Directive.

Following the outcome of the confirmation vote that took place in the meeting of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of 8 June 2017, I would like to inform you that the LIBE Committee considered positively the acceptance of the text set out in the Annex which reflects the outcome of the negotiations between the three Institutions.

Thus, I would like to inform you that, if this text was to be transmitted formally to the European Parliament as the Council's First Reading Position for this legislative proposal, I will recommend to the Members of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs and subsequently to the Plenary that the Council's First Reading Position be accepted without amendments in Parliament's second reading, subject to verification by the lawyer linguists of both Institutions.

I would like to thank the Maltese Council Presidency for the efforts made and the work accomplished to achieve an early second reading agreement on this file.

Yours sincerely,



Claude MORAES

Annex: text agreed

B-1047 Brussels - Tel. +32 2 28 44943 - Fax +32 2 28 44941
F-67070 Strasbourg - Tel. +33 3 88 1 72577 - Fax +33 3 88 1 79040
libe-secretariat@europarl.europa.eu - www.europarl.europa.eu

Proposta di

DIRETTIVA (UE) .../...

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO *del ...*

**che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove
sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti" e che abroga la decisione
2005/387/GAI**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- 1) La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio¹ prevede una comune strategia intesa a lottare contro il traffico illecito di stupefacenti che rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione, oltre che per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri. Essa stabilisce norme minime comuni relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni, per evitare che possano sorgere problemi nella cooperazione fra le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto degli Stati membri, dovuti al fatto che il reato o i reati interessati non sono punibili ai sensi del diritto sia dello Stato richiedente che dello Stato richiesto.
- 2) La decisione quadro 2004/757/GAI si applica alle sostanze contemplate dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (in appresso: "convenzioni delle Nazioni Unite"), così come alle droghe sintetiche sottoposte a controllo nell'Unione ai sensi dell'azione comune 97/396/GAI², che pongono rischi per la salute pubblica comparabili a quelli posti dalle sostanze classificate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite.
- 3) Sarebbe opportuno che la decisione quadro 2004/757/GAI si applicasse anche alle sostanze, sottoposte a misure di controllo e a sanzioni penali ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio³, che pongono rischi per la salute pubblica comparabili a quelli posti dalle sostanze classificate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite.

¹ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

² Azione comune del 16 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) (GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1).

³ Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).

- 4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali e per la salute pubblica. Il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁺ fornisce il quadro per lo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e per la procedura di valutazione dei rischi basata su una relazione iniziale e sulla relazione di valutazione dei rischi redatta per stimare se una nuova sostanza psicoattiva ponga gravi rischi sociali e per la salute pubblica. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, la società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, tali sostanze dovrebbero essere incluse nella definizione di "stupefacenti" in linea con le disposizioni della presente direttiva e dovrebbero essere sostenute da disposizioni proporzionate di diritto penale.
- 5) Le nuove sostanze psicoattive incluse nella definizione di "stupefacenti" dovrebbero pertanto rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze contemplate dalle convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare la definizione di "stupefacenti" prevista dalla decisione quadro 2004/757/GAI.

⁴ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive (GU L...).

⁺ *GU: inserire il numero del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive 2016/0261 (COD) nel testo e completare la nota a piè di pagina.*

(5 bis) La presente direttiva dovrebbe determinare gli elementi essenziali della definizione di "stupefacenti" nonché la procedura e i criteri per l'inclusione di nuove sostanze psicoattive in tale definizione. Inoltre, alla decisione quadro 2004/757/GAI si dovrebbe aggiungere un allegato contenente un elenco delle nuove sostanze psicoattive già sottoposte a misure di controllo dalle decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'azione comune 97/396/GAI e dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI includendo in tal modo dette nuove sostanze nella definizione di "stupefacenti".

Ciononostante, per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare detto allegato per includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti".

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

6) Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI alle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, la società quanto prima ma non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che le include nella definizione di "stupefacenti". Gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per ridurre al minimo tale termine.

⁵ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- 7) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia estendere alle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, la società il campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, ma può invece essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- 8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fra cui il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato, e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle sanzioni.
- (8 bis) Poiché la presente direttiva e il regolamento (UE) n. .../...⁺ sono destinati a sostituire il meccanismo istituito dalla decisione 2005/387/GAI, tale decisione dovrebbe essere abrogata.
- 9) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

⁺ *GU: inserire il numero del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive 2016/0261 (COD).*

- 10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- 11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- 12) La decisione quadro 2004/757/GAI dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla decisione quadro 2004/757/GAI

La decisione quadro 2004/757/GAI è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. "stupefacenti":

- a) una sostanza contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- b) le sostanze elencate nell'allegato.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

- "4. "nuova sostanza psicoattiva": una sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato non contemplata dalla convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, né dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ma che può presentare analoghi rischi sanitari o sociali;
5. "preparato": una miscela contenente una o più nuove sostanze psicoattive."

2) Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 1 bis:

Procedura per l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti"

1. Sulla base di una valutazione dei rischi o della valutazione cumulativa dei rischi eseguita ai sensi dell'articolo 5 quater del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio* e conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, la Commissione, senza indebito ritardo, adotta, in conformità dell'articolo 8 bis, un atto delegato che modifica l'allegato della presente decisione quadro aggiungendovi la nuova sostanza psicoattiva e a norma del quale la o le nuove sostanze psicoattive presentano gravi rischi per la salute pubblica e, se del caso, la società a livello dell'Unione e dovrebbero essere incluse nella definizione di "stupefacenti" di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Nel decidere se adottare un atto delegato di cui al paragrafo 1, la Commissione considera se la portata dell'uso o i modelli di consumo della nuova sostanza psicoattiva, la sua disponibilità e la sua potenzialità di distribuzione all'interno dell'Unione sono significativi e se i danni alla salute provocati dall'assunzione della nuova sostanza psicoattiva, associati alla sua tossicità acuta e cronica e al suo potenziale di indurre abuso o dipendenza, mettono in pericolo la vita. Si ritiene che i danni alla salute mettano in pericolo la vita se la nuova sostanza psicoattiva è suscettibile di causare morte o lesioni letali, malattie gravi, seri impedimenti fisici o mentali e una vasta diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica.

Inoltre, la Commissione tiene conto della gravità del danno sociale causato dalla nuova sostanza psicoattiva ai singoli individui e alla società, in particolare per quanto riguarda l'impatto sul funzionamento sociale e sull'ordine pubblico, che si traduce in una perturbazione di quest'ultimo e in comportamenti violenti e antisociali che danneggiano il consumatore, le altre persone e le cose, o della sistematicità delle attività criminali, inclusa la criminalità organizzata, collegate alla nuova sostanza psicoattiva, nonché dell'importanza dei profitti illeciti o dei costi economici.

3. Se, entro sei settimane dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi o della relazione cumulativa di valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 5 quater del regolamento (CE) n. 1920/2006, la Commissione non ritiene necessario adottare un atto delegato per includere la o le nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti", presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento in cui ne illustra le motivazioni.
4. [...]
5. Riguardo alle nuove sostanze psicoattive aggiunte all'allegato della presente decisione quadro, gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ad applicare le disposizioni della presente decisione quadro a tali nuove sostanze psicoattive non appena possibile e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che modifica l'allegato.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente decisione quadro o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 1 ter

Misure nazionali di controllo

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di cui alla presente decisione quadro, in relazione alle nuove sostanze psicoattive gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel proprio territorio le eventuali misure nazionali di controllo che ritengono appropriate."

* Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti di cui all'articolo 1 bis è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal...[data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 1 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ogni Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

3) è aggiunto l'allegato figurante nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento della direttiva

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro...[*dodici mesi dall'entrata in vigore*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

* GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Articolo 2 bis

Abrogazione della decisione 2005/387/GAI

La decisione 2005/387/GAI è abrogata con effetto dal ... [lo stesso giorno del recepimento della direttiva (UE) .../... [che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti]], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine per il recepimento di tale decisione nel diritto nazionale. I riferimenti alla decisione 2005/387/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

Elenco delle sostanze di cui all'articolo 8 bis, punto 3

- (a) P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina, di cui alla decisione 1999/615/GAI del Consiglio, del 13 settembre 1999, che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali⁶.
- (b) Parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano, di cui alla decisione 2002/188/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA⁷.
- (c) 2,5 dimetossi-4-iodofenetilamina, 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, 2,5 dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina, e 2,4,5-trimetossianfetamina, di cui alla decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2⁸.
- (d) 1-benzilpiperazina o 1-benzil-1,4-diazacicloesano o N-benzilpiperazina o benzilpiperazina, di cui alla decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali⁹.
- (e) 4-methylmethcathinone, di cui alla decisione 2010/759/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull'opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone)¹⁰.
- (f) 4-metilanfetamina, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 del Consiglio che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina¹¹.

⁶ GU L 244 del 16.9.1999, pag. 1.

⁷ GU L 063 del 6.3.2002, pag. 14.

⁸ GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64.

⁹ GU L 63 del 7.3.2008, pag. 45.

¹⁰ GU L 322 dell' 8.12.2010, pag. 44.

¹¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (g) 5-(2-amminopropil)indolo, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo¹².
- (h) 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossiprovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesano (metossietamina), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossiprovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesano (metossietamina) (2014/688/UE)¹³.
- (i) 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4'-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1873 del Consiglio, dell'8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4'-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45)¹⁴.
- (j) 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α -pirrolidinovalerofenone, α -PVP), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio, del 27 giugno 2016, che sottopone a misure di controllo la 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α -pirrolidinovalerofenone, α -PVP)¹⁵.

¹² GU L [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ GU L 275 del 20.10.2015, pag. 32.

¹⁵ GU L 178 del 2.7. 2016, pag. 18.

- (k) metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA), di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)¹⁶.
- (l) N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilamide (acrilofentanil), di cui alla decisione di esecuzione (UE) [...] del Consiglio, del [...], che sottopone a misure di controllo la N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilamide (acrilofentanil)¹⁷.
-

¹⁶ GU L 56 del 3.3.2017, pag. 210.

¹⁷ GU L [...] del [...], pag. [...].